



Codice statutario svedese

Ordinanza

recante modifica dell'ordinanza (2019:525) sugli aiuti di Stato per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici

SFS 2025:1456

Pubblicata il
9 dicembre 2025

Pubblicata il 4 dicembre 2025

In riferimento all'ordinanza (2019:525) sugli aiuti di Stato per l'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, il governo stabilisce¹ quanto segue:

che gli articoli da 2 a 4, 5, 6, da 8 a 10, 14, 15, 17, 18 e 19 e il titolo immediatamente precedente l'articolo 18 abbiano la seguente formulazione;

che siano inseriti dieci nuovi articoli (4 ter, 8 bis, 9 bis, 10 bis, da 11 bis a 11 quinquies, 12 bis e 13 ter) e nuovi titoli immediatamente prima degli articoli 11 bis e 13 ter con la formulazione riportata più avanti.

Articolo 2². Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

1. veicoli elettrici: autocarri leggeri e autovetture quali definiti nella legge (2001:559) sulle definizioni del traffico stradale, classificati nella classe di emissione "El" (elettrici) o "Laddhybrid" (ibridi ricaricabili) conformemente all'articolo 32 della legge (2011:318) sul trattamento dei gas di scarico;

2. punto di ricarica: un'interfaccia fissa con una connessione alla rete elettrica, che:

a) consente il trasferimento di energia elettrica a un veicolo elettrico;

b) può ricaricare un solo veicolo elettrico alla volta, anche se dispone di più connettori; e

c) esclude i dispositivi con una potenza di uscita massima di 3,7 kilowatt, la cui funzione principale non sia quella della ricarica di veicoli elettrici.

Per il resto, i termini e le espressioni utilizzati nell'ordinanza hanno lo stesso significato specificato nel

– regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili

¹ Cfr. direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

² Formulazione più recente 2024:381.

con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

– regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Articolo 3. Le sovvenzioni possono essere concesse solo per punti di ricarica che, una volta installati,

1. sono situati su un bene immobile che il richiedente la sovvenzione possiede o per cui detiene diritti speciali;
2. sono progettati per ricaricare i veicoli elettrici utilizzati da:
 - a) residenti presso il bene immobile o nelle sue vicinanze;
 - b) visitatori o contraenti dei residenti presso il bene immobile o nelle sue vicinanze;
 - c) una persona giuridica che opera all'interno o nelle vicinanze del bene immobile;
 - d) dipendenti di una persona giuridica che svolge attività commerciali presso il bene immobile o nelle sue vicinanze o contraenti di tale persona giuridica; o
 - e) clienti, destinatari di servizi o altri visitatori di una persona giuridica che opera all'interno o nelle vicinanze del bene immobile;
3. sono installati da un'azienda che esegue cablaggi elettrici o da un elettricista di cui alla legge (2016:732) sulla sicurezza elettrica;
4. sono progettati in conformità di:
 - a) le specifiche tecniche stabilite in conformità dell'articolo 21 e all'allegato II del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE;
 - b) norme europee, se non sono state stabilite le specifiche tecniche di cui alla lettera a); e
5. sono predisposti per un contatore di elettricità e la fatturazione dei costi dell'energia elettrica.

Articolo 4³. Le sovvenzioni alle imprese possono essere concesse solo in conformità delle condizioni stabilite al capo I e all'articolo 36 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, se riguardano punti di ricarica che, una volta installati, sono destinati ad essere utilizzati per ricaricare veicoli elettrici utilizzati dai residenti, dall'impresa o dai dipendenti o contraenti dell'impresa.

Se la sovvenzione riguarda punti di ricarica che, una volta installati, sono destinati alla ricarica di veicoli elettrici utilizzati da persone diverse da quelle specificate al primo comma, le sovvenzioni alle imprese possono essere concesse anche in conformità del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione.

Articolo 4 ter. Le sovvenzioni non possono essere concesse a

³ Formulazione più recente 2024:381.

chiunque:

1. sia in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sia sottoposto a una riorganizzazione societaria;
2. abbia debiti fiscali o contributivi o altri debiti che sono stati trasmessi all'Autorità di esecuzione svedese e che, durante la riscossione, sono trattati come caso generale, o
3. abbia un debito non saldato in tempo utile relativo al recupero di sovvenzioni concesse dall'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente.

Articolo 5. Non possono essere concesse sovvenzioni per azioni che:

1. devono essere eseguite per adempiere a un obbligo previsto dalla legge o da un altro statuto o dalla condizione di un permesso; o
2. danno diritto a una riduzione fiscale per l'installazione di tecnologie verdi in conformità del capitolo 67 della legge (1999:1229) sull'imposta sul reddito.

Articolo 6. I costi ammissibili sono i costi delle materie prime e della manodopera per le azioni necessarie per l'installazione di un punto di ricarica, come i costi per una scatola di ricarica, il cablaggio elettrico e l'alimentazione elettrica. I costi per l'installazione di un punto di ricarica usato non sono considerati costi ammissibili.

I costi della manodopera sono ammissibili solo se relativi al lavoro svolto da un soggetto munito di certificato "F-tax" o, nel caso di una società straniera, se dispone di un certificato o di un altro documento attestante che la società è sottoposta a un controllo equivalente per quanto riguarda le imposte e i contributi nel suo paese di origine.

Articolo 8. Possono essere concesse sovvenzioni fino al 50 % dei costi ammissibili, ma non oltre 15 000 SEK per punto di ricarica.

Articolo 8 bis. Nel quadro di una procedura competitiva, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente può decidere che le sovvenzioni possano essere concesse per una percentuale superiore dei costi ammissibili e con un importo più elevato di quanto specificato all'articolo 8.

Articolo 9. La domanda di aiuto deve includere:

1. informazioni sul richiedente e sul bene immobile sul quale il punto di ricarica deve essere o è stato installato;
2. informazioni su quando l'azione è stata eseguita o è destinata a essere eseguita;
3. informazioni che dimostrino che i requisiti di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, secondo comma, sono soddisfatti, o un certificato che attesti che i requisiti saranno soddisfatti;
4. un elenco dei costi di attuazione dell'azione, con indicazione della percentuale dei costi per i quali è richiesta la sovvenzione;
5. prove documentali specifiche a sostegno del costo delle azioni

attuare al momento della presentazione della domanda; e

6. l'indicazione se il richiedente ha richiesto o ricevuto altri aiuti di Stato o dall'Unione europea per la stessa azione.

La domanda presentata da un'impresa deve includere anche il nome dell'impresa, il numero di dipendenti, il fatturato annuo e il bilancio annuo.

Le informazioni contenute nella domanda devono essere presentate in buona fede.

Articolo 9 bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può decidere che le domande presentate nell'ambito di una procedura competitiva debbano contenere informazioni diverse da quelle specificate all'articolo 9.

Articolo 10. La domanda deve essere presentata per iscritto e inviata elettronicamente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente nel formato indicato dall'Agenzia stessa.

La domanda di sovvenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'azione. Le altre domande devono essere presentate entro sei mesi dall'esecuzione dell'azione oggetto della domanda.

Articolo 10 bis La domanda deve essere sottoscritta mediante firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, nella versione originale.

Procedura di gara competitiva

Articolo 11 bis. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può decidere che le sovvenzioni siano richieste mediante una procedura di gara competitiva che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 38, e all'articolo 36 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Articolo 11 ter. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può decidere le modalità di selezione dei candidati nell'ambito di una procedura di gara competitiva. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può inoltre decidere che a tale procedura si applichino requisiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 3.

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente pubblica i criteri di selezione e gli eventuali requisiti aggiuntivi prima dell'avvio della procedura.

Articolo 11 quater. Nei casi in cui le sovvenzioni siano concesse a seguito di una procedura di gara competitiva, il richiedente può correggere, chiarire o integrare una domanda o un documento presentato unitamente alla domanda solo se l'Agenzia per la

protezione dell'ambiente lo consente o lo richiede.

Tale autorizzazione o richiesta deve essere conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza.

Articolo 11 quinquies Nei casi in cui le sovvenzioni siano concesse mediante una procedura di gara competitiva, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente non applica le disposizioni sul diritto di accesso ai fascicoli e alle comunicazioni di cui agli articoli 10 e 25 della legge (2017:900) sulle procedure amministrative.

Articolo 12 bis L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può respingere una domanda di sovvenzione se essa, ai sensi dell'articolo 17, ha deciso di non versare una sovvenzione precedentemente concessa o, ai sensi dell'articolo 19, ha deciso di recuperare una sovvenzione versata a causa di circostanze relative al richiedente o a un rappresentante che esercita un'influenza significativa sul richiedente.

Obbligo di comunicare i mutamenti delle circostanze

Articolo 13 ter. Qualsiasi richiedente o beneficiario di una sovvenzione ai sensi della presente ordinanza notifica quanto prima all'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente qualsiasi mutamento delle circostanze che possa incidere sul diritto alla sovvenzione o sul relativo importo.

Articolo 14. Una sovvenzione può essere versata a rate. Tuttavia non più del 75 % dell'importo della sovvenzione può essere versato prima che un'azione sia stata completata.

Articolo 15. Se l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha deciso di concedere una sovvenzione per un'azione che non è stata realizzata, la richiesta definitiva di versamento della sovvenzione deve essere pervenuta all'Agenzia per la protezione dell'ambiente entro tre mesi dal termine ultimo per il completamento dell'azione, come stabilito nella decisione. Unitamente alla richiesta di versamento, il beneficiario della sovvenzione allega una documentazione scritta specifica attestante i costi.

La richiesta di versamento è effettuata per iscritto e inviata elettronicamente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente nel formato indicato dall'Agenzia stessa.

Articolo 17. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente decide che un contributo non deve essere versato in tutto o in parte se:

1. il richiedente, con dichiarazioni false o in altro modo, ha causato il versamento indebito o eccessivo della sovvenzione;
2. la sovvenzione è stata concessa in modo indebito o eccessivo per altre ragioni e il beneficiario avrebbe dovuto ragionevolmente accorgersene;

3. le circostanze su cui si è basata la decisione di concedere la sovvenzione sono cambiate in modo tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 ter e il richiedente o il beneficiario della sovvenzione non ha comunicato tale fatto;

4. il richiedente o il beneficiario della sovvenzione non ha trasmesso, su richiesta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente, le informazioni e i documenti di cui all'articolo 18;

5. una condizione prevista nella decisione di concessione non è stata soddisfatta e la divergenza non è di entità minore; oppure

6. una sovvenzione precedentemente versata non è stata utilizzata o non è stata utilizzata per lo scopo per cui era stata concessa, oppure se vi è motivo di ritenere che la sovvenzione non sarà utilizzata o non è stata utilizzata per lo scopo per cui è stata concessa.

| Tale decisione avrà effetto immediato.

Controllo e monitoraggio

Articolo 18. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente verifica che siano rispettate le condizioni per la concessione delle sovvenzioni ai sensi della presente ordinanza.

| Su richiesta dell'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente, il beneficiario fornirà le informazioni e i documenti necessari per verificare che siano state soddisfatte le condizioni per la concessione della sovvenzione o per consentire all'Agenzia di valutare la questione della responsabilità di rimborso.

Articolo 19. Il beneficiario di una sovvenzione versata ai sensi della presente ordinanza è tenuto al rimborso se:

1. le circostanze sono tali che le sovvenzioni non devono essere versate ai sensi dell'articolo 17, primo comma, punti da 1 a 5, oppure

2. la sovvenzione non è stata utilizzata, in tutto o in parte, per lo scopo per il quale è stata concessa.

Gli interessi saranno pagati sull'importo che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rimborsare:

– dalla data che cade un mese dopo che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ha inviato una richiesta di pagamento sulla base di una decisione ai sensi dell'articolo 20 sul recupero; e

– a un tasso d'interesse che in qualsiasi momento supera il tasso di prestito dello Stato di due punti percentuali.

1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026, per quanto riguarda l'articolo 10 bis, altrimenti il 1° febbraio 2026.

2. Le disposizioni precedenti continuano ad applicarsi ai casi in cui una domanda di sovvenzione sia stata presentata all'Agenzia per la protezione dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

A nome del governo

ROMINA POURMOKHTARI

Linnéa Klefbäck
(ministero del Clima e delle imprese)